

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg

Regolamento in attuazione dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 concernente la "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo"

(b.u. 3 giugno 2008, n. 23)

Capo I *Disposizioni generali*

Art. 1 *Oggetto*

1. Questo regolamento, in attuazione di quanto disposto dal programma operativo (di seguito denominato PO) previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e di quanto disposto dall'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987 n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), disciplina le modalità di coordinamento, di attuazione, di affidamento in gestione e di finanziamento degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Art. 2 *Modalità di attuazione del programma operativo*

1. Gli interventi che la Provincia attua per il perseguimento delle strategie indicate nel PO sono programmati, individuati e realizzati secondo quanto previsto dalla normativa sui fondi strutturali, sul Fondo sociale europeo (di seguito denominato FSE) di fonte europea, nazionale, provinciale e da quella contenuta nel presente regolamento.

2. I compiti delle diverse strutture provinciali in relazione all'attuazione del PO di cui all'articolo 1 sono stabilite nel programma medesimo, eventualmente integrato, laddove espressamente previsto dallo stesso, con deliberazioni della Giunta provinciale. Il PO individua l'autorità di gestione del PO FSE provinciale (di seguito denominata AdG) e gli organismi intermedi di questa (di seguito denominati OI), ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di indirizzo politico dell'AdG del FSE previo parere della commissione provinciale per l'impiego e della commissione provinciale per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del PO. La proposta di deliberazione è predisposta dall'AdG del PO d'intesa con gli OI. Per i soli interventi non aventi contenuto formativo e finalizzati prevalentemente al sostegno all'occupabilità, cofinanziati dal FSE, quali i lavori socialmente utili, l'erogazione di finanziamenti alle cooperative sociali e la concessione di titoli di acquisto di servizi, la proposta di deliberazione è predisposta dalla struttura provinciale competente, su proposta degli OI competenti e d'intesa con l'AdG.

4. La programmazione degli interventi cofinanziati dal FSE è effettuata con gli strumenti previsti dalla vigente normativa provinciale ⁽¹⁾.

Art. 3

Coordinamento operativo

1. Sono istituiti i seguenti gruppi di coordinamento, aventi compiti di raccordo operativo:

- a) gruppo di lavoro denominato di "coordinamento interno FSE", composto dai rappresentanti dell'AdG e degli OI; a tale gruppo sono demandati i compiti di raccordo operativo richiesti dall'attuazione del PO;
- b) gruppo di lavoro denominato di "coordinamento e attuazione FSE" composto dai rappresentanti dell'AdG, degli OI, dell'autorità di audit e dell'autorità di certificazione; a tale gruppo sono demandati in particolare i compiti di raccordo operativo nelle fasi di gestione, monitoraggio, controllo e certificazione;
- c) *omissis*

2. I componenti dei gruppi sono individuati su indicazione degli organismi rappresentati. I componenti sono coordinati da un membro designato dall'AdG. I compiti di segreteria e di supporto ai gruppi richiamati sono svolti dalla struttura provinciale individuata quale AdG ⁽²⁾.

Art. 4

Attuazione degli interventi

1. Gli interventi cofinanziati dal FSE sono assegnati in gestione, finanziati o attuati nel rispetto della disciplina europea, nazionale e provinciale in materia di appalti pubblici, di concessioni e di aiuti di stato.

2. Fatto salvo quanto previsto da questo regolamento, gli interventi di cui al comma 1 sono attuati secondo la disciplina prevista dalla normativa provinciale di riferimento.

3. Gli interventi di cui al comma 1 aventi contenuto formativo sono attuati secondo quanto previsto dal capo II mediante:

- a) l'affidamento in gestione a soggetti accreditati;
- b) il finanziamento di azioni di formazione attuate dalle imprese;
- c) l'attribuzione di buoni formativi, di carte formative individuali e di borse di studio.

4. Possono essere attuati mediante l'erogazione di buoni di servizio gli interventi di cui al comma 1 volti a favorire la conciliazione fra necessità professionali dei lavoratori e delle lavoratrici ed i loro impegni quali genitori di figli minori o portatori di handicap o quali figli o conviventi di soggetti invalidi e anziani non autosufficienti; le modalità, i termini e le aree di intervento di erogazione dei buoni di servizio sono stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 3 dell'articolo 2.

4 bis. Possono essere attuati interventi riguardanti il sostegno all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili, l'erogazione di finanziamenti alle cooperative sociali e la concessione di titoli di acquisto di servizi; le modalità, i termini e le aree di intervento sono stabiliti con la deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 3. In questi casi, se previsto quale requisito, si applica il sistema di accreditamento previsto dall'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro).

5. Eventuali deroghe alle procedure previste da questo articolo possono essere concesse solo dal comitato nazionale del quadro di riferimento strategico nazionale dedicato alle risorse umane, d'intesa con la Commissione europea. Nel caso tali deroghe siano motivate da ragioni esclusivamente di natura locale, esse possono essere stabilite dalla Giunta provinciale, d'intesa con la Commissione europea, previo esame del comitato di sorveglianza provinciale ⁽³⁾.

Capo II

Interventi aventi contenuto formativo

Sezione I

Finanziamento e affidamento in gestione degli interventi formativi

Art. 5

Disposizioni generali

1. Questo capo disciplina il finanziamento e l'affidamento in gestione degli interventi formativi attuati dalle imprese e da soggetti attuatori individuati con procedure ad evidenza pubblica.

2. La Provincia può concedere contributi alle imprese o loro consorzi, ad altre realtà economiche private, alle associazioni di categoria, enti bilaterali ed ATI/ATS fra questi, per il finanziamento di azioni di riqualificazione dei lavoratori. Il finanziamento è concesso nel rispetto e nella misura massima prevista dai regolamenti di esenzione approvati dalla Comunità europea.

3. Le erogazioni finanziarie ai soggetti attuatori possono configurarsi quali corrispettivi per la prestazione di servizi o finanziamenti a fondo perduto a seconda delle caratteristiche e del contenuto degli atti regolativi il rapporto giuridico fra detti soggetti attuatori e la Provincia.

Art. 6

Pubblicità delle procedure di finanziamento e affidamento in gestione degli interventi

1. L'AdG ovvero gli OI, eventualmente competenti ai sensi dell'articolo 2, titolari delle procedure di affidamento in gestione e di erogazione dei finanziamenti, rendono noti con appositi avvisi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, se richiesto dalla normativa vigente, sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige, sul sito della Provincia e almeno su un quotidiano a diffusione locale, i termini e le modalità per l'affidamento in gestione o per il finanziamento degli interventi formativi.

2. Possono partecipare ai suddetti avvisi, mediante la presentazione di proposte progettuali, tutti i soggetti aventi sede nell'Unione europea (⁴).

Art. 7

Criteri di valutazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali sono valutate secondo i seguenti criteri generali, che sono specificati con deliberazione della Giunta provinciale:

- a) coerenza degli obiettivi formativi proposti con la situazione del contesto di riferimento;
- b) congruità degli obiettivi formativi e delle specifiche caratteristiche organizzative progettuali con le figure professionali, o con le competenze definiti negli atti di programmazione di cui all'articolo 2, comma 4;
- c) aspetti qualitativi delle proposte formulate, con particolare attenzione alla capacità di conseguire gli obiettivi di apprendimento e favorire la certificabilità degli stessi;
- d) sviluppo delle strategie orizzontali di intervento del PO.

2. La valutazione delle proposte progettuali è effettuata dai nuclei tecnici di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, ad eccezione di quelle per cui gli atti di programmazione richiamati dall'articolo 2, comma 4, prevedano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per i quali si procede all'affidamento secondo la

normativa in materia contrattuale applicata dalla Provincia (⁵).

Art. 8

Nuclei tecnici di valutazione

1. L'AdG e gli OI, per quanto di rispettiva competenza, verificano le proposte progettuali in merito alla loro ammissibilità e procedono alla costituzione di nuclei tecnici di valutazione (di seguito denominati nuclei).

2. I nuclei di cui al comma 1 valutano le proposte progettuali, predispongono apposite graduatorie di progetti potenzialmente affidabili o finanziabili. I nuclei deliberano a maggioranza semplice.

3. L'AdG e gli OI, per quanto di competenza approvano le graduatorie predisposte dai nuclei.

4. I nuclei sono composti da almeno tre membri esterni alla Provincia, esperti in materia di formazione e di valutazione di azioni formative. Ai medesimi sono corrisposti i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa provinciale.

5. L'AdG e gli OI, per quanto di competenza, possono attribuire ad esperti esterni, incarichi di collaborazione a supporto dell'azione di valutazione dei nuclei.

Art. 9

Affidamento in gestione o concessione dei finanziamenti

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il finanziamento degli interventi o l'affidamento in gestione è disposto, previo parere della commissione provinciale per l'impiego, nei confronti dei soggetti che hanno presentato le proposte progettuali e che si sono classificati utilmente nelle graduatorie di cui all'articolo 8 o all'articolo 7, comma 2.

2. L'affidamento in gestione degli interventi è peraltro condizionato all'accreditamento del soggetto proponente secondo quanto disposto dalla sezione III.

Sezione II

Buoni formativi, carte formative individuali e borse di studio (⁶)

Art. 10

Disposizioni comuni

1. La Provincia può attribuire buoni formativi, carte formative individuali e borse di studio per dare la possibilità ai destinatari di frequentare interventi formativi finalizzati ad accrescere e migliorare le proprie competenze e i propri saperi.

2. Le modalità, i termini, i destinatari e le aree di intervento di erogazione dei buoni formativi, delle carte formative individuali e delle borse di studio sono stabiliti con la deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 3 (⁷).

Art. 11

Buoni formativi

1. L'individuazione degli interventi che possono essere fruiti mediante i buoni formativi è effettuata con le vigenti procedure in materia di appalti di pubblici servizi.

2. I soggetti che intendono realizzare servizi formativi fruibili mediante buoni devono

assumere l'impegno a realizzare i percorsi proposti con un numero minimo di sei e un numero massimo di dodici utenti che dispongono di buoni formativi.

3. Le proposte di intervento sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispondenza dei progetti proposti agli obiettivi e contenuti delle politiche formative della Provincia, compresa un'adeguata distribuzione dell'offerta formativa sul territorio;
- b) profili di merito (metodi, contenuti, caratteristiche dei docenti, delle attrezzature, ecc.) delle proposte formulate;
- c) coerenza dell'offerta economica con gli standard di costo che saranno definiti dall'AdG.

4. L'attivazione degli interventi ai sensi di questo articolo è condizionata al preventivo accreditamento del soggetto proponente secondo quanto disposto dalla sezione III ⁽⁸⁾.

Art. 11 bis

Carte formative individuali

1. Le carte formative individuali possono essere utilizzate presso strutture di formazione italiane o europee, per la frequenza di percorsi volti al rafforzamento delle competenze formative e/o professionali subordinatamente alla presentazione di un progetto individuale.

2. L'erogazione del controvalore delle carte formative individuali è subordinato al conseguimento dei traguardi formativi stabiliti nel progetto individuale previsto dal comma 1, secondo le modalità stabilite con la deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 3 ⁽⁹⁾.

Art. 12

Borse di studio

1. Le borse di studio possono essere utilizzate solo per frequentare interventi formativi che favoriscano il rafforzamento delle competenze degli operatori del sistema scolastico, formativo, del lavoro.

2. Le borse di studio possono essere utilizzate presso strutture di formazione italiane o europee, abilitate al rilascio di titoli di studio a livello universitario, ufficiali o riconosciuti dall'ordinamento nazionale, mediante la frequenza di percorsi stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3.

3. L'erogazione delle borse di studio è subordinata al conseguimento certificato dei traguardi formativi annuali stabiliti dal percorso di studio.

4. Le borse di studio coprono gli oneri connessi all'iscrizione al corso e gli altri oneri connessi alla frequenza individuati dalla deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 3.

Sezione III

Accreditamento

Art. 13

Soggetti accreditati

1. E' istituito un sistema di accreditamento quale condizione per l'affidamento in gestione degli interventi ai sensi del capo I e per l'individuazione degli interventi utilizzabili mediante buoni formativi ai sensi del capo II.

2. Possono essere accreditati tutti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le strutture provinciali non coinvolte nella gestione del PO in possesso dei requisiti stabiliti da

questa sezione ⁽¹⁰⁾.

3. I soggetti che hanno proposto gli interventi individuati secondo quanto previsto dall'articolo 9 e dall'articolo 11 e che non sono ancora accreditati, devono richiedere l'attivazione del relativo procedimento di accreditamento entro il termine previsto dall'avviso o dal bando di gara, pena la decadenza dall'affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 9 o dall'aggiudicazione nel caso di cui all'articolo 11. La decadenza dall'affidamento o dall'aggiudicazione si realizza anche nel caso di perdita di requisiti per l'accREDITAMENTO.

Art. 14

Requisiti per l'accREDITAMENTO

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 166 del 25 maggio 2001 e s.m.i. in materia, la Giunta provinciale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, specifica, anche distinguendoli per le diverse tipologie formative, i requisiti per l'accREDITAMENTO di seguito elencati:

- a) disponibilità di una o più sedi formative ubicate sul territorio della provincia ed idonee, in termini di risorse infrastrutturali e logistiche, rispetto alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza ed adeguate con riferimento alle esigenze formative;
- b) indicatori specifici di efficacia ed efficienza con particolare riferimento ad elementi quantitativi di performance progettuale, di abbandono e di successo formativo;
- c) adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali, con riferimento ad un assetto organizzativo professionale stabile, atto a garantire il presidio funzionale dei processi di direzione, gestione economico-amministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione ed erogazione dei servizi;
- d) affidabilità economica e finanziaria;
- e) attivazione di strumenti di relazione stabile con il territorio provinciale, in termini di messa a disposizione di strumenti strutturati e continuativi di confronto e dialogo, con attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per la formazione e con il contesto socio-economico produttivo locale ⁽¹¹⁾.

2. Per i soggetti costituiti da meno di tre anni si prescinde dalla verifica del requisito previsto dal comma 1, lettera b). Tale requisito deve comunque risultare in possesso del soggetto accREDITATO al compimento del predetto triennio, pena la revoca dell'accREDITAMENTO.

3. I soggetti richiedenti devono prevedere l'esercizio dell'attività di formazione tra le proprie finalità statutarie. I predetti soggetti, ove richiesto dalla vigente normativa, devono essere iscritti al registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio.

Art. 15

Richiesta di accREDITAMENTO

1. La richiesta di accREDITAMENTO va presentata all'AdG a livello provinciale.

2. La richiesta deve contenere l'impegno:

- a) ad accettare in ogni momento il controllo dell'AdG, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO;
- b) a provvedere ad una adeguata copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di responsabilità civile connessi con l'esercizio degli interventi formativi affidati in gestione;

c) ad applicare al personale dipendente i contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria di riferimento e, nel caso di ricorso a contratti di lavoro non subordinato, a rispettare gli eventuali accordi o contratti collettivi riguardanti tali forme di lavoro.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina la documentazione da presentare ai fini dell'accreditamento e le caratteristiche ed i massimali della copertura assicurativa ⁽¹²⁾

Art. 16

Valutazione delle domande

1. L'istruttoria delle domande di accreditamento è effettuata attraverso l'esame della documentazione presentata nonché, ove ritenuto opportuno, attraverso un'attività di indagine diretta presso i soggetti richiedenti e le rispettive sedi formative

2. Ove il soggetto richiedente risulti in possesso della certificazione ISO 9001 relativa all'area "servizi formativi", la valutazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1 lettere c) ed e), ove richiesto dall'interessato, è effettuata con riferimento alla documentazione del sistema qualità certificato.

3. Il procedimento di accreditamento si conclude nel termine massimo di quarantacinque giorni con il provvedimento di concessione o di diniego dell'accREDITAMENTO da parte del responsabile della struttura che svolge le funzioni di AdG.

4. Nel caso in cui la valutazione della domanda avvenga secondo quanto indicato dal comma 2 del presente articolo, il provvedimento di accREDITAMENTO risulta concesso in "semplificazione ISO".

5. L'AdG, per l'istruttoria delle domande presentate, può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della vigente normativa provinciale.

Art. 17

Durata dell'accREDITAMENTO

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, l'accREDITAMENTO ha durata triennale. Qualora in detto periodo la Provincia modifichi i requisiti richiesti o la loro specificazione, l'accREDITAMENTO precedentemente rilasciato resta valido per il residuo periodo e comunque per il massimo di un anno; entro tale ultimo termine i soggetti accREDITATI devono adeguare i propri requisiti alle modifiche introdotte.

2. Un soggetto accREDITATO che risulti affidatario di una azione formativa non può rinunciare all'accREDITAMENTO sino alla conclusione di tale attività. In caso contrario l'affidamento in gestione è revocato, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno subito dalla Provincia. Nel caso di soggetto risultante aggiudicatario a seguito della procedura di cui all'articolo 11, la sua rinuncia all'accREDITAMENTO lo fa decadere dall'aggiudicazione medesima.

Art. 18

Verifiche periodiche

1. Nel corso del periodo di validità dell'accREDITAMENTO l'AdG verifica la permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO mediante verifiche annuali, anche a campione, presso i soggetti e le rispettive sedi.

2. Per i soggetti ai quali è stato concesso l'accREDITAMENTO secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, le verifiche periodiche sono effettuate solo con riguardo ai

requisiti non coperti da semplificazione ISO sino a quando restano in costanza di certificazione.

3. Per svolgere le attività di cui al comma 1, l'AdG può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della normativa provinciale.

Art. 19

Conferma, sospensione e revoca dell'accreditamento

1. Durante il periodo di durata dell'accreditamento, i soggetti accreditati hanno l'obbligo di confermare al termine di ogni anno, mediante comunicazione scritta, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di mancata comunicazione, previo in ogni caso invito a provvedere, l'accreditamento è revocato con provvedimento dell'AdG.

2. Nel caso in cui, anche a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 15 e delle verifiche periodiche previste dall'articolo 18, si riscontri che il soggetto accreditato non sia più in possesso di uno o più requisiti richiesti o risulti il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 15, l'AdG segnala all'interessato quanto riscontrato e lo invita a presentare entro un congruo termine le eventuali controdeduzioni.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni:

- a) ove le difformità riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, l'AdG dispone la sospensione del provvedimento di accreditamento ed impartisce le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonché il termine per la regolarizzazione. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo, fatta salva la conclusione delle attività in corso;
- b) nel caso in cui le difformità riscontrate non siano sanabili o il soggetto interessato non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni impartite, ai sensi della lettera a) di questo comma, l'AdG dispone la revoca dell'accreditamento, fatta salva la conclusione delle attività in corso.

Capo III

Disposizioni in materia amministrativo-contabile

Art. 20

Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo capo disciplina, con riferimento agli interventi formativi previsti dalla sezione I del capo II, le modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi allo svolgimento degli interventi e per la rendicontazione delle spese sostenute, nonché le attività di verifica amministrativo-contabile della Provincia (¹³).

Art. 21

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. Su richiesta degli interessati, i finanziamenti vengono erogati da parte dell'AdG o, per quanto di competenza, da parte degli OI, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3, con la seguente cadenza ed importi percentuali:

- a) un anticipo fino ad un massimo del 20 per cento del finanziamento concesso in

corrispondenza all'avvio delle azioni formative;

b) stati di avanzamento, fino al massimo del 60 per cento del finanziamento concesso.

2. L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti attuatori privati e beneficiari di finanziamento, di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare. Tale garanzia è svincolata dopo che la struttura competente in materia di FSE avrà accertato l'esatto adempimento delle obbligazioni garantite e l'insussistenza di eventuali pendenze a carico del soggetto attuatore.

3. Gli enti attuatori sono tenuti a trasmettere periodicamente all'AdG, o agli OI per quanto di competenza, idonea documentazione che attesti lo stato di avanzamento dell'attività, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3. Il pagamento degli stati di avanzamento è subordinato a tale adempimento.

4. La gestione finanziaria di ciascuna operazione dovrà essere effettuata dal soggetto attuatore o beneficiario di finanziamento, a norma dell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, utilizzando uno o più conti correnti bancari.

5. Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte dell'AdG o dagli OI per quanto di competenza, della rendicontazione finale dell'intervento finanziato (¹⁴).

Art. 22

Modalità di rendicontazione

1. Per rendicontazione si intende l'insieme degli adempimenti richiesti ai soggetti attuatori e beneficiari di finanziamento volti a consentire alla Provincia l'accertamento del corretto utilizzo dei finanziamenti concessi e la conseguente erogazione del saldo finale dei medesimi.

2. La rendicontazione è effettuata a costi reali o attraverso le modalità semplificate previste dal regolamento (CE) n. 1081/2006, articolo 11, paragrafo 3, lettera b), oppure attraverso una combinazione di detti sistemi.

3. Con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3, sono fissate le modalità e la documentazione da presentare per la rendicontazione.

4. *omissis* (¹⁵)

Art. 23

Termini

1. La rendicontazione da parte degli interessati deve essere effettuata entro settantacinque giorni dalla conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento. Termini diversi potranno essere definiti con la deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 3 (¹⁶).

2. Il soggetto attuatore, ove risulti impossibilitato a rispettare il termine di cui al comma 1, può presentare, prima della scadenza del predetto termine, motivata richiesta di proroga. La proroga del termine può essere concessa una sola volta e non può comunque superare i trenta giorni.

Art. 24

Controllo delle rendicontazioni

1. A conclusione dell'intervento e prima dell'erogazione del saldo, l'AdG e gli OI, qualora individuati a tale fine dalla Giunta provinciale, effettuano i controlli sulle rendicontazioni secondo le modalità stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 2,

comma 3. Tale controllo è effettuato, su richiesta dell'AdG o degli OI per quanto di competenza, presso la sede del soggetto attuatore. Di tali controlli vengono redatti appositi verbali di verifica.

2. Nella modalità di rendicontazione a costi reali, l'AdG e gli OI effettuano il controllo sui titoli che comprovano gli oneri diretti sostenuti. Nel caso di enti pubblici, tale controllo è svolto con riferimento a un campione di almeno il dieci per cento degli interventi formativi⁽¹⁷⁾.

Art. 25

Spese riconoscibili

1. La Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3 definisce natura, parametri e soglie delle spese riconoscibili ai soggetti attuatori degli interventi.

2. Con la medesima deliberazione, la Giunta provinciale stabilisce inoltre la normativa di attuazione dei meccanismi di semplificazione previsti dal regolamento (CE) n. 1081/2006, articolo 11, paragrafo 3, lettera b)⁽¹⁸⁾.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 26

Abrogazioni e norme transitorie

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg (Regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'articolo 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3).

2. Gli interventi e le azioni già affidate e i finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad essere disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, ancorché abrogato.

NOTE

(1) Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.

(2) Articolo così modificato dall'art. 2 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.

(3) Articolo così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.

(4) Articolo così modificato dall'art. 4 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.

(5) Comma così sostituito dall'art. 5 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.

(6) Rubrica così sostituita dall'art. 6 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 7 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.

(8) Articolo così modificato dall'art. 8 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.

(9) Articolo aggiunto dall'art. 8 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.

- (10) Comma così modificato dall'art. 9 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.
- (11) Per i requisiti di accreditamento vedi la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 (b.u. 5 agosto 2008, n. 32).
- (12) Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 (b.u. 5 agosto 2008, n. 32).
- (13) Comma così modificato dall'art. 10 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.
- (14) Articolo così sostituito dall'art. 11 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg. Per una disposizione transitoria connessa alla sostituzione vedi l'art. 16, comma 2 di quest'ultimo decreto.
- (15) Articolo così modificato dall'art. 12 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.
- (16) Comma così sostituito dall'art. 13 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.
- (17) Articolo così sostituito dall'art. 14 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.
- (18) Articolo così sostituito dall'art. 15 del d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.